



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 31-03-2015

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Componente TASI:
determinazione delle aliquote e delle riduzioni per l'annualità 2015.**

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

STRACCI STEFANO - Sindaco	P	MALAVOLTA PACIFICO	P
LOGGI SERGIO	P	CAMELI ILARIA	P
GRELLI STEFANIA	P	CAPECCI ALESSIO	P
GABRIELLI FERNANDO	P	CIAMPINI STEFANO	P
ARAGRANDE FEDERICO	P	LATTANZI MARINO	P
TROIANI MATTEO	P	BALESTRA LUCIANA	P
CAPPELLA EMERENZIANA	P	BENIGNI NOEMI	P
MORELLI DANIELA	P	RUPILLI ANNA MARIA	A
AMABILI LOREDANA	A		

presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza MALAVOLTA PACIFICO, in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dott.ssa Maria Immacolata Casulli.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

TROIANI MATTEO
MORELLI DANIELA
CIAMPINI STEFANO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del Servizio Tributi e il Responsabile del 3^o Settore Economico - Finanziario Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile 3^o Settore
f.to (Dott. Gianni Irelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- l'art. 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) conferma per il 2015 il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014 (2,5 per mille);

Richiamata la delibera n. 12 del 31.03.2015, con cui si è provveduto ad approvare le aliquote e detrazioni IMU per l'annualità 2015;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

- l'art. 1, comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) conferma anche per il 2015 la possibilità di superare i limiti di legge relativi all'aliquota massima della Tasi ed alle aliquote massime di Tasi e Imu per "gli altri immobili", per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra abitazione principale ed altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, "tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili";

- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L.

n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

- l'art. 9 bis, comma 2 del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80, dispone che a decorrere dal 2015 sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Richiamati i seguenti atti:

- il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) nella parte relativa alla componente Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 24/07/2014 e più specificatamente l'art. 7, il quale recita "*2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 e 682, art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) s.m.i., nei seguenti casi:*

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo";*

- la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/07/2014 con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2014;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di perseguire l'obiettivo della massima completezza e chiarezza informativa nei confronti dei contribuenti TASI, definire, a decorrere dal 2015, nella misura del 66,66% la riduzione Tasi per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata una riduzione Tasi, così come prevista dall'art. 9 bis, comma 2 della del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80;

Recepita la volontà di questa Amministrazione comunale di lasciare invariato per l'anno 2015 il prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti TASI, al fine di evitare l'aggravio del carico tributario in un periodo di perdurante crisi generalizzata per le famiglie e le imprese;

Individuati i servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI è diretta, in quelli di seguito elencati:

<u>Descrizione servizio indivisibile</u>	<u>Stanziamento bilancio di previsione 2015</u>
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI (prestazioni di servizi e interessi passivi)	€ 414.038,97
VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (personale, acquisto beni, prestazioni di servizi, interessi passivi e imposte e tasse con esclusione spese finanziate con proventi da violazioni Codice della Strada)	€ 290.960,23

Tenuto conto del gettito TASI nell'annualità 2014 e delle specifiche predette necessità, per cui si ritiene opportuno:

a) confermare per l'anno 2015 le aliquote Tasi nelle misure approvate per l'annualità 2014 e di seguito riportate, al fine di assicurare la parziale copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili sopra individuati:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	2,30 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Aree edificabili	0,00
Altri fabbricati	0,00

b) deliberare comunque in merito, in deroga al principio di economicità degli atti, al fine di perseguire l'obiettivo della massima completezza e chiarezza informativa nei confronti della cittadinanza pur in assenza di variazioni delle aliquote Tasi ed in considerazione, però, della variazione dell'ammontare, rispetto all'annualità precedente, dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la Tasi è diretta;

Visto l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 secondo cui, tra l'altro, "Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta";

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto l'articolo unico del D.M. 16 marzo 2015 che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i seguenti pareri:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Illustra **Cappella**, dichiarando la conferma delle aliquote rispetto al 2014, che sono tra le più basse della zona;

Ciampini dichiara che il suo gruppo voterà contro, in quanto in questo difficile momento non basta non aver aumentato le tasse, ma bisognerebbe ridurle;

Ultimata la discussione come integralmente riportata nella trascrizione depositata agli atti;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Ciampini, Balestra, Lattanzi) e n.1 astenuto (Benigni);

D E L I B E R A

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di individuare i servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi alla cui parziale copertura la TASI è diretta, come di seguito elencati:

<u>Descrizione servizio indivisibile</u>	<u>Stanziamento bilancio di previsione 2015</u>
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI (prestazioni di servizi e interessi passivi)	€ 414.038,97
VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (personale, acquisto beni, prestazioni di servizi, interessi passivi e imposte e tasse con esclusione spese finanziate con proventi da violazioni Codice della Strada)	€ 290.960,23

3. di confermare per l'annualità 2015 le aliquote applicate al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle misure approvate per l'annualità 2014, così come indicate nella seguente tabella:

<u>Tipologia imponibile</u>	<u>Aliquota</u>	<u>Detrazione</u>
Abitazioni principali e relative pertinenze	2,30 per mille	-
Fabbricati rurali strumentali	0,00	-
Aree edificabili	0,00	-
Altri fabbricati	0,00	-

4. di definire nella misura del 66,66% la riduzione Tasi per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 31-03-2015 - Pag. 5 - COMUNE DI MONTEPRANDONE

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, così come previsto dall'art. 9 bis, comma 2 della del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC - Componente TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 24/07/2014;

6. di dare atto che le presenti disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2015;

7. di inviare, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione consiliare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale responsabile dell'Ufficio Tributi e Funzionaria Responsabile IUC, cui competono, tra l'altro, gli adempimenti per la trasmissione e pubblicazione di questa deliberazione consiliare;

Infine su proposta del Presidente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

Con n. 11 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Ciampini, Balestra, Lattanzi) e n.1 astenuto (Benigni);

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Malavolta Pacifico

Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 14-04-15 al 29-04-15, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-03-2015

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li **14-04-2015**

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li **14-04-2015**

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
